

ACCORDO

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL 20 MAGGIO 2004 PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

IN DATA 9 OTTOBRE 2007, PRESSO LA SEDE DI CONFINDUSTRIA MACERATA

TRA

CONFINDUSTRIA MACERATA, RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI, ING. FABIO PACI, E DA UNA DELEGAZIONE NOMINATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, NELLE PERSONE DEI SIGG. RI.; GIOVANNI MARCONI, MASSIMO PACI, LINO DINO FRAPICCONI, PIERLUIGI SARDELLINI, ASSISTITI DAI SEGUENTI FUNZIONARI DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI: DOTT. UMBERTO PIETRONI - DOTT. GIANNI NICCOLO' E DOTT.SSA SABINA BIANCHI

E

LA FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO - FE.N.E.A.L. - U.I.L. RAPPRESENTATA DAL SEGRETARIO GENERALE, SIG. SERGIO CAMPANARI;

LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI F.I.L.C.A. - C.I.S.L. RAPPRESENTATA DAL SEGRETARIO GENERALE, SIG. DAVID BALLINI E DAL SEGRETARIO, SIG. VALTER PAOLUCCI;

LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA, DELLE INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - RAPPRESENTATA DAL SEGRETARIO GENERALE, SIG. DANIEL TADDEI, E DAL SEGRETARIO, SIG. MASSIMO DE LUCA

VIENE STIPULATO

IL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 20 MAGGIO 2004, DA VALERE IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA, PER TUTTE LE IMPRESE CHE SVOLGONO LE LAVORAZIONI ELENcate NEL CITATO CONTRATTO NAZIONALE E PER GLI OPERAI E IMPIEGATI DA ESSE DIPENDENTI, SIANO TALI LAVORAZIONI ESEGUITE IN PROPRIO O PER CONTO DI ENTI PUBBLICI O PER CONTO DI TERZI PRIVATI.

ART. 1 DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto provinciale avrà decorrenza dal 1.10.2007 e avrà durata fino alla data del 31.12.2010.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.

ART. 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le sottoscritte parti, nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di una adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.

Pertanto, riconoscendo che la formazione è l'elemento strategico per la crescita professionale ed alla luce delle recenti esperienze di "cantiere scuola", con riferimento all'art. 91 del CCNL 20.05.2004 il contributo a carico del datore di lavoro per l'Ente Scuola Edile di Macerata, è stabilito nella misura dello 0,30%, con un incremento dello 0,10% rispetto alla precedente previsione, da calcolarsi sulla stessa base di calcolo utilizzata per il calcolo del contributo Cassa Edile.

ART. 3 - PREVEDI

Le parti, riconoscendo l'importanza della previdenza complementare ed al fine di promuovere l'adesione volontaria dei lavoratori al fondo PREVEDI, concordano l'istituzione della mutualizzazione della contribuzione, a carico delle Imprese per gli aderenti al Fondo di previdenza integrata PREVEDI, a condizione che almeno il 10% dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile abbiano aderito volontariamente allo stesso fondo.

A tal fine le parti, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, stabiliranno la contribuzione di cui al punto precedente e nei limiti massimi dello 0,30% di cui all'accordo Ance - OO.SS. del 10.09.2003, calcolata sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile. Detti contributi affluiranno ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da esse versato al fondo PREVEDI e relativi all'1% della retribuzione del lavoratore.

L'eventuale contributo sarà sottoposto a verifica semestrale in correlazione alle iscrizioni al PREVEDI e comunque non può determinare riserve, non può essere destinato ad altre gestioni della Cassa Edile e pertanto, verrà rimborsato pro quota alle aziende iscritte alla Cassa Edile.

Le parti, inoltre, si danno atto che il contributo di cui sopra non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e, pertanto, non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.



ART. 4 - IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO

E' intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle modifiche normative di legge in materia di igiene ed ambiente di lavoro.

Nella fattispecie i cantieri dovranno essere provvisti di spogliatoio, refettorio, servizi igienici, ecc. previsti dall'art. 85 del CCNL 20.05.2004.


Concreta applicazione degli adempimenti sopra descritti ai sensi dell'art. 109 CCNL 20.05.2004.

Inoltre, ogni anno, il datore di lavoro fornirà due tute da lavoro, una per il periodo estivo e l'altra per il periodo invernale ed idonee calzature antinfortunistiche.



ART. 5 - APPRENDISTATO


La disciplina dell'apprendistato è regolata da norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni dell'art. 92 del vigente CCNL.



ART. 6 - ORARIO DI LAVORO

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del CCNL 20.05.2004 e fermo restando, agli effetti legali. L'orario di lavoro stabilito dalle norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, l'orario normale contrattuale settimanale viene fissato in 40 ore di media annua.

Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie e saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui all'art. 19 del vigente CCNL, ad eccezione delle ore di recupero previste dall'art. 10 dello stesso contratto.



ART. 7 - FERIE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del vigente CCNL, le aziende concederanno agli operai due settimane consecutive di ferie nel periodo 1° luglio - 31 agosto; a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa il godimento della terza settimana verrà concordata direttamente tra impresa e singolo dipendente.

Il godimento della settimana di ferie residua sarà concordato tra le parti ed usufruita entro il 31 dicembre di ogni anno.



ART. 8 INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE



impiegati di cui all'art. 46 del vigente CCNL sono determinate come riportato nella tabella seguente:

CATEGORIE OPERAI	LIV. CCNL	Ind. territoriale di settore dal 01/10/2007	Ind. territoriale di settore dal 01/01/2009
4° LIVELLO	4°	€ 0,58631	€ 1,15118
SPECIALIZZATO	3°	€ 0,54553	€ 1,07005
QUALIFICATO	2°	€ 0,49321	€ 0,96529
COMUNE	1°	€ 0,42707	€ 0,83055
CUSTODI, GUARD. FATTOR. PORTIN. USCIERI, INSERV.		€ 0,38437	€ 0,74697
CUSTODI, GUARD. CON ALLOGGIO PORTINAI		€ 0,34166	€ 0,66506
CATEGORIE IMPIEGATI	LIV. CCNL	premio di produzione dal 01/10/2007	premio di produzione dal 01/01/2009
1° SUPER	7°	€ 139,29927	€ 278,90
1° CAT	6°	€ 128,98046	€ 254,62
2° CAT.	5°	€ 106,39528	€ 211,10
ASSIST. TECN.	4°	€ 93,39193	€ 191,11
3° CAT.	3°	€ 86,86030	€ 177,60
4° CAT.	2°	€ 78,45703	€ 160,13
4° CAT. 1° IMP.	1°	€ 67,74726	€ 137,55

ART. 9 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'accordo del 23 marzo 2006, verrà riconosciuto come l'Elemento Economico Territoriale – EET – l'importo pari al 7% del minimo di paga base in vigore al 1° marzo 2006.

L'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 46 del CCNL 20 maggio 2004. Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1996, n. 67, convertito in L. 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'E.E.T. le parti sottoscritte hanno tenuto conto, con specifica considerazione del territorio provinciale, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

1. numero ed importo complessivo dei bandi di

3. numero di imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo agli ultimi due anni;
4. numero di imprese cessate e fallite risultanti dalla Camera di Commercio negli ultimi due anni.

Ai fini della conferma e variazione dell'e.e.t. in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.

Pertanto, in attuazione all'accordo sopra detto (23.03.2006), le parti concordano che gli importi in atto alla data di sottoscrizione del presente contratto verranno conglobati nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione a decorrere dal 1° gennaio 2009.

A tal fine si allega la tabella dell'E.E.T. con decorrenza 1° ottobre 2007 e 1° gennaio 2009:

CATEGORIE OPERAI	LIV. CCNL	Elemento economico territoriale dal 01/10/2007	Elemento economico territoriale dal 01/01/2009
<i>4° LIVELLO</i>	4°	€ 0,90367	€ 0,33880
<i>SPECIALIZZATO</i>	3°	€ 0,83952	€ 0,31500
<i>QUALIFICATO</i>	2°	€ 0,75558	€ 0,28350
<i>COMUNE</i>	1°	€ 0,64568	€ 0,24220
<i>CUSTODI, GUARD. FATTOR. PORTIN. USCIERI, INSERV.</i>		€ 0,58030	€ 0,21770
<i>CUSTODI, GUARD. CON ALLOGGIO PORTINAI</i>		€ 0,51730	€ 0,19390
CATEGORIE IMPIEGATI	LIV. CCNL	Elemento economico territoriale dal 01/10/2007	Elemento economico territoriale dal 01/01/2009
<i>1° SUPER</i>	7°	€ 223,41	€ 83,80
<i>1° CAT</i>	6°	€ 201,07	€ 75,42
<i>2° CAT.</i>	5°	€ 167,55	€ 62,85
<i>ASSIST. TECN.</i>	4°	€ 156,38	€ 58,66
<i>3° CAT.</i>	3°	€ 145,21	€ 54,47
<i>4° CAT.</i>	2°	€ 130,69	€ 49,02
<i>4° CAT. 1° IMP.</i>	1°	€ 111,70	€ 41,90

in cantiere anche dopo la pausa meridiana, un'indennità sostitutiva di mensa e/o di trasferta, secondo la tabella seguente, indipendentemente dalla qualifica e dalla categoria del singolo lavoratore.

	Periodo di riferimento	Indennità sostitutiva di mensa	trasferta	Totale (indennità + trasferta)	pasto	Totale (pasto + trasferta)
Lavori in comune	01/10/2007	6.16 €	-----	6.16 €	11.00 €	11.00 €
	01/01/2009	6.16 €	-----	6.16 €	12.00 €	12.00 €
Lavori da 0 a 27 km	01/10/2007	6.16 €	1,00 €	7.16 €	11.00 €	11.00 €
	01/01/2009	6.16 €	3,00 €	9.16 €	12.00€	12.00 €
Lavori oltre i 27 km	01/10/2007	6.16 €	6.84 €	13.00 €	11.00 €	13.00 €
	01/01/2009	6.16 €	9.34 €	15.50 €	12.00 €	15.50 €

Il pasto eventualmente riconosciuto riduce l'indennità di mensa e/o di trasferta di un importo pari al valore indicato nella penultima colonna della tabella precedente.

I riferimenti chilometrici devono essere calcolati dai limiti territoriali dei Comuni di riferimento (Comune di assunzione e il Comune dove insiste il cantiere).

Le predette diarie, comunque riconosciute, si intendono risarcitorie di ogni spesa connessa al viaggio ed al disagio conseguente alla trasferta.

Le parti convengono che i trattamenti di cui sopra non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel Comune di residenza del lavoratore ovvero determini un avvicinamento alla sua abituale residenza o dimora, tale da non comportare un aumento del normale disagio correlato alla prestazione presso il luogo di assunzione.

ART. 11 - MENSA

Qualora non ricorrano le fattispecie disciplinate dall'art. 11, nel caso di cantieri situati in località lontane o di accesso particolarmente disagiato, l'imprenditore e' tenuto, su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili nonché ad attrezzare un locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l'imprenditore e' tenuto a mettere a disposizione anche un cuciniere.

Nei cantieri di durata superiore ai 6 mesi e su richiesta di almeno la metà dei lavoratori del cantiere stesso comunque in numero superiore a 20, le imprese sono tenute ad assicurare un pasto caldo anche tramite il ricorso a strutture esterne.

In quest'ultimo caso il concorso dell'impresa al costo del pasto e' fissato nella misura dell'80% dello stesso con un limite massimo di costo di Euro 11 a decorrere dal 01/10/2007 e di Euro 12 dal 01/01/2009.

Al di fuori dei casi previsti, e comunque, ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra, l'operaio ha diritto ad una indennità di mensa, purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore, pari ad €. 6.16.

Inoltre tale indennità non compete all'operaio che non ne usufruisca, qualora il servizio del pasto caldo sia stato predisposto o fornito.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto, anche aziendali, dati per lo stesso titolo.

ART. 12 - INDENNITA' PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna di cui all'art. 23 del vigente CCNL è dovuta per lavori effettuati sopra gli 800 metri sul livello del mare ed è pari al 15% della retribuzione globale.

ART. 13 - INDENNITA' DI TURNO

In deroga all'art. 19 del vigente CCNL, le percentuali afferenti ai lavori effettuati in turni regolari avvicendati vengono incrementati di dell'1%.

Pertanto:

- il lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati è pari al 10%;
- il lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati è pari al 12%.

ART. 14 - VERSAMENTI CONTRIBUTIVI CASSA EDILE: MUTUALIZZAZIONE E NORMA PREMIALE.

I versamenti dovuti alla Cassa Edile sono definiti, a decorrere dalla retribuzione del mese di agosto 2007, come di seguito indicato:

1. il contributo dovuto per la mutualizzazione è pari allo 0.65%, con un decremento dello 0.10% rispetto alla precedente aliquota.
2. La norma premiale, istituita con accordo del 25 febbraio 2002, attualmente pari al 2%, è incrementata al 2.20% a decorrere dal 1° ottobre 2007.

Il 2% sarà ristornato alle imprese con le modalità già in atto, ma a condizione che l'impresa abbia, aggiuntivamente ai parametri già individuati nell'accordo sindacale suddetto, la regolarità del DURC.

Il restante 0.20% sarà invece ritornato all'Impresa solo alla fine di ogni esercizio finanziario della Cassa Edile (1° ottobre/30 settembre) e

ART.15 – REPERIBILITA'

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicinare nel servizio di reperibilità il maggior numero di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.

Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo – in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale – e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.


Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui all'articolo 99 del c.c.n.l. 20.05.2004.

La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:

- a) oraria;
- b) giornaliera;
- c) settimanale.

La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà coinvolgere più di sei giorni continuativi.

Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro:



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

LIVELLO	Compenso giornaliero			Compenso settimanale		
	16 ore g. lav.	24 ore g. libero	24 ore g. festivo	6 gg.	6 gg. con festivo	6 gg. Con festivo e g. libero
1 e 2	4,00	6,00	6,50	26,00	26,50	28,50
3	4,75	7,50	8,00	31,25	31,75	34,50

L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella colonna 16 ore- giorno lavorativo della precedente tabella. Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un eventuale chiamata da parte dell'azienda.

Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal c.c.n.l. 20.05.2004.

In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell'azienda seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.

Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento le spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà effettuata secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto.

L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del c.c., le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del TFR.

Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.

ART. 16 DIRITTI SINDACALI

In deroga all'art. 104, lett. b), nelle aziende o cantieri con almeno 5 lavoratori dipendenti, gli stessi hanno diritto a riunirsi in assemblea per la trattazione delle materie previste dallo stesso articolo durante l'orario di lavoro nei limiti di 5 ore annue retribuite.

ART. 17 - MALATTIA

per il periodo di carenza, dal primo giorno di certificazione medica, erogata dalla Cassa Edile.

ART. 18 – PREMIO DI STABILITA' AZIENDALE

Al fine di promuovere la stabilità aziendale per il personale operaio che trasferisca la propria residenza nella Provincia di Macerata e la mantenga per almeno 12 mesi è prevista una erogazione una tantum, che le parti si riservano di quantificare nell'ambito del tavolo permanente di concertazione istituito dall'art. 21 del presente accordo.

L'erogazione verrà effettuata a condizione che il lavoratore risulti ancora iscritto al momento della liquidazione.

ART. 19 – PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI CASSA EDILE

Considerata l'elevata mobilità di imprese e lavoratori tra le Province, con conseguente iscrizione dell'operaio alla Cassa Edile ove è ubicato il cantiere, le parti firmatarie del presente accordo promuovono il riconoscimento delle ore lavorate e versate nelle diverse Casse Edili in ambito Regionale, ai fini del diritto di accesso alle prestazioni extracontrattuali previste dal regolamento della Cassa Edile di Macerata, a condizione che il trattamento sia reciprocamente riconosciuto da parte di tutte le altre Casse Edili della Regione.

ART. 20 – UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data del presente accordo, verrà corrisposto un importo lordo di €. 200,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, a titolo di arretrati retributivi per il periodo gennaio/settembre 2007, erogabili in due soluzioni di pari importo, con le retribuzioni rispettivamente dei mesi di ottobre e dicembre.

L'importo dell'una tantum tiene già conto di tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale.

L'una tantum deve essere agguagliata a tante quote mensili (pari a 22,22 € per ogni tranche) per quanti sono i mesi interi per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° gennaio/30 settembre 2007.

A questi effetti la frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero e verrà riproporzionata in riferimento alla riduzione di orario di lavoro concordata con l'Impresa.

ART. 21 – TAVOLO PERMANENTE DI CONCERTAZIONE

Le parti istituiscono un tavolo di concertazione e di confronto permanente per promuovere e sviluppare iniziative a favore delle imprese e dei lavoratori, oltre a quelle già previste in adempimento al presente contratto.

Le predette parti si incontreranno con cadenza bimestrale, salvo diversa richiesta.

A titolo esemplificativo i temi del suddetto tavolo riguarderanno l'analisi del mercato dei lavori pubblici e privati, sicurezza, igiene e prevenzione infortuni sul

10

luogo di lavoro, problematiche inerenti le grandi opere ricadenti sul territorio, regolarità e congruità contributiva, corretta applicazione dei prezzari dei lavori pubblici vigenti e dei prezzari della sicurezza, mercato e politiche attive del lavoro, problematiche inerenti la normativa in materia di appalti (bandi di gara, aggiudicazioni, subappalti, anomalia dei ribassi) e qualunque problematica emerga nel territorio o sia sollevata da una delle parti firmatarie del presente accordo.

ART 22- DEPOSITO


Copia del presente accordo integrativo verrà depositata a cura di Confindustria Macerata presso la Direzione Provinciale del lavoro, Inps e Inail di Macerata, entro 30 gg. dalla data della sua sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del d.l. n. 67/97 convertito nella legge n.135/97.

Letto, confermato e sottoscritto


PER LA SEZIONE COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA




PER LA FILLEA-CGIL MACERATA




PER LA FILCA-CISL MACERATA



PER LA FENEAL-UIL MACERATA



PER CONFINDUSTRIA
MACERATA



DICHIARAZIONI CONGIUNTE

1. SICUREZZA ED IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PREVENZIONE INFORTUNI

Le parti confermano, con reciproco convincimento, la prioritaria importanza del tema della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori e operatori dei processi produttivi.

Le stesse concordano sulla necessità di mantenere, su di essi, alta l'attenzione, lo spirito ed il livello di collaborazione e di responsabilità.

L'impegno a favorire la diffusione degli R.L.S. e delle altre figure previste dal D. Lgs. n. 626/94 e dal D. Lgs. n. 494/96 troverà crescente riscontro in iniziative di prossima attuazione.

Le organizzazioni contraenti, al fine di innalzare il livello della sicurezza nei cantieri, stabiliscono, in base a quanto previsto dalle vigenti regolamentazioni contrattuali nazionali, di istituire entro gennaio 2008, una commissione tecnica, anche con il supporto del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, che esamini le effettive esigenze e proponga le eventuali modalità di costituzione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriale - RLST, attraverso gli opportuni criteri di composizione, qualificazione ed operatività della stessa, nonché le modalità per la necessaria copertura finanziaria degli oneri che andranno ricercati nell'ambito del quadro contributivo contrattuale.

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro dicembre 2008 per poi attuare, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2009, in via sperimentale e per il periodo di due anni, l'attività delle RSLT.

2. INCENTIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNITARIO ED EXTRACOMUNITARIO.

E' noto che le imprese edili, sono caratterizzate da una forte presenza di lavoratori stranieri, spesso carenti di specifica preparazione professionale e di adeguata cultura in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché privi di adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e, in particolare, della terminologia di cantiere.

Le imprese sono quindi chiamate ad un notevole sforzo di realizzare efficaci iniziative di informazione e formazione di detti lavoratori in quanto si trovano a dover superare notevoli ostacoli culturali e linguistici, con conseguente aggravio di oneri.

Sulla base di tali considerazioni, le Rappresentanze Datoriali si sentono impegnate all'apertura di un tavolo di confronto con la Regione Marche affinché la stessa deliberi la destinazione di apposite risorse per sostenere le iniziative tese ad affrontare le problematiche legate alla presenza di lavoratori stranieri.

Le Organizzazioni Sindacali forniranno il loro contributo
che potranno tradursi in benefici per le imprese
immigrati e che coinvolgano gli Enti Paritetici
C.C.N.L.

PER LA SEZIONE COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA

PER LA SEZIONE COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA